



Città di Salve
Provincia di Lecce

Ordinanza n. 7 del 08.04.2020

Oggetto: Divieto di sperimentazione e/o installazione del 5G sul territorio del Comune di Salve.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/18/CONS, ha approvato con delibera n. 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- La tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017 e s'aggiungerà agli standard ancora esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la sostituzione nell'arco di pochissimo tempo e che la previsione di introduzione della nuova generazione di standard 5G è per il 2019-2020, atteso che dal 1° Gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all'asta dal Governo;
- Come noto, numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche, emessi da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrinologici e persino genotossici-tumorali e un aumento di fenomeni di elettrosensibilità nella popolazione;
- Il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;
- Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- Il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "5G lascia aperta la

possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all’Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall’attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l’urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

- Studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con Elettrosensibilità e che due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
- Il Parlamento Europeo nella Risoluzione del 2009 e l’Assemblea del Consiglio d’Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l’Elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- **Ricontrati** gli “effetti nocivi sulla salute umana” nel gennaio 2019 il TAR del Lazio ha quindi condannato i ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un’aleguata campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Llyoid’s non ne coprono più il danno;
- L’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto Istisan 19/11 dichiara che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l’uomo;
- Il 1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa “una chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge anche che esistono “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;
- Nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall’Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di Ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l’esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell’incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all’intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell’incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell’NTP: iperplasia delle di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
- Le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, sistema nervoso);

CONSIDERATO CHE

- Il cosiddetto Principio di Precauzione, previsto dall'Art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si riferisce ad un approccio alla gestione del rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare il pubblico o l'ambiente, e se non c'è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione dovrebbe essere perseguita una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere r esaminata;
- La legge quadro n. 36/2001 in materia di protezione dai campi elettromagnetici si basa su un approccio precauzionale nei confronti di possibili effetti a lungo termine ipotizzati ma non accertati;
- Il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, l'altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, le frequenze straordinariamente alte, le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni, compresi i gruppi responsabili delle pompe ioniche cellulari;
- Spetta al Sindaco di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- Spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all'art.32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del D.L.vo n. 152 /2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione.

VISTO CHE proprio per le peculiari caratteristiche considerate, sperimentazioni e adozione di tali nuove tecnologie altamente rischiose per umanità ed ecosistema dovrebbero avere una valutazione preliminare sull'impatto e prendere in considerazione il rischio attribuibile a tale intervento prima che lo stesso sia realizzato, pctendo fare ancora valutazioni ex-ante sul se e come realizzarlo;

RAVVISATA la necessità di attendere gli esiti delle valutazioni epidemiologiche e di salute pubblica, nonché le più complete valutazioni da parte dei competenti organi di diritto comunitario e nazionale;

TANTO PREMESSO

Visti gli artt. 32 e 118 Cost. ;

Visto l'art. 1 c. 1 l. n. 241/1990;

Visto l'art. 174 c. 2 T.U.E.;

Visto l'art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 54 c. 4 D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- Di vietare a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Salve, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'*International Agency for Research on Cancer*, applicando il principio precauzionale che è principio generale dell'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- Di subordinare l'accettazione di qualunque procedimento a una verifica preliminare con l'autorità politica responsabile della salute dei cittadini;
- Di trasmettere la presente ordinanza ai competenti uffici del Ministero della Salute, affinché sia registrata la richiesta del Comune di Salve di disporre di linee guida scientificamente rigorose ed aggiornate, indipendenti da legami con l'industria, in merito alla rilevanza di salute pubblica delle radiofrequenze 5G.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- Sul sito Web Comunale;

Che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- al Prefetto di Lecce ;
- all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- e, p.c. Presidente della Repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- al Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- al Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it
- al Ministro dello sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- al Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it
- al Presidente Regione: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
- all'Assessore alla Sanità Regione: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
- ad Arpa Puglia : dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Salve, 08/04/2020



IL SINDACO
Avv. Francesco Villanova